

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2022, n. 3-4766

Legge regionale 11/2012, articoli 7 e 8. Concessione all'Unione montana Valli Tanaro e Casotto della deroga ai requisiti minimi di aggregazione, in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che con D.G.R. n. 54-3665 del 30/07/2021, ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale 11/2012, sono state individuate, con contestuale revoca della D.G.R. 8-1141 del 9 marzo 2015, le nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e relativi criteri, tenendo conto dell'avanzato livello raggiunto dall'associazionismo piemontese e delle novità in materia di gestione associata introdotte dalla Legge 56/2014, in parte già recepita dall'antecedente disciplina delle deroghe, stabilendo, in particolare, che:

- la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e che l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
- la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;
- la deroga è richiesta anche nel caso in cui le aggregazioni di montagna, pur rispettose del limite minimo demografico, siano formate da un numero di Comuni inferiore a tre; il rilascio della deroga è condizionato dalla verifica della sussistenza di particolari condizioni territoriali, identificate sulla base dei seguenti parametri: riscontro della non esistenza di Comuni confinanti parimenti obbligati; riscontro dell'esistenza di Comuni confinanti parimenti obbligati e/o non obbligati ma non disponibili ad associarsi; riscontro dell'esistenza di un solo Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri Comuni non posti in situazione di prossimità.

Preso atto che l'Unione montana Valli Tanaro e Casotto ha fatto pervenire alla Direzione regionale Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici" formale istanza di deroga (protocollo di ricevimento n. 76220 del 30/12/2021) finalizzata all'inserimento della stessa nella Carta delle Forme associative in quanto carente di un requisito, essendo composta dai soli Comuni di Garessio e Pamparato, pur raggiungendo il livello demografico previsto.

Dato atto che, l'esito dell'istruttoria condotta dal suddetto Settore Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici, durante la quale sono state necessarie, tra l'altro, la trasmissione di documentazione integrativa e la revisione di alcuni atti presentati in sede di prima istanza, consente di accogliere l'istanza di deroga in quanto coerente con i criteri stabiliti per tale fattispecie e compatibile con i requisiti richiesti dalle leggi regionali 11/2012 e 14/2019, in virtù del fatto che:

- le fattispecie ed i criteri previsti consentono di derogare ad uno o ad entrambi i requisiti legali per la gestione associata, ovvero il livello demografico della forma associativa e il numero minimo di tre Comuni associati, nel caso di costituzione di Unioni montane;
- in relazione alle nuove Unioni montane, i criteri di giudizio consentono il rilascio della deroga al ricorrere di particolari condizioni territoriali, meglio dettagliate nel documento allegato al provvedimento citato che ne detta la disciplina.

Vista la D.G.R. n. 54-3665 del 30/7/2021. "L. 56/2014, LR 11/212, LR 14/2019. Nuove fattispecie di deroga ai requisiti di aggregazione e approvazione dei criteri per il rilascio della deroga. Revoca della D.G.R. 8-1141 del 9/6/2015. Integrazione alla D.G.R. 5-3489 del 20/6/2016 di individuazione dei termini dei procedimenti";

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i;

vista la L.R. 28 settembre 2012, n.11 e s.m.i.;

vista la L.R. 5 aprile 2019, n.14.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

in attuazione della D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 8, comma 4, della legge regionale 11/2012:

- di concedere la deroga ai requisiti minimi di aggregazione all'Unione montana Valli Tanaro e Casotto, di durata triennale;
- di stabilire che l'Unione montana Valli Tanaro e Casotto è inserita, con valenza costitutiva, nella Carta delle Forme Associative, con efficacia a far data dalla approvazione del presente provvedimento e che l'approvazione del prossimo stralcio della Carta delle Forme Associative avrà, per tale Unione, effetto meramente dichiarativo;
- di stabilire che, l'Unione montana Valli Tanaro e Casotto, al fine dell'ottenimento della proroga di durata della concessione, è tenuta, entro la scadenza del termine triennale della sua efficacia, a produrre alla Direzione regionale Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", idonea documentazione volta a dimostrare i risultati attesi in termini di maggior efficienza ed efficacia sulla base del confronto tra dati iniziali e finali della gestione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22.

(omissis)